DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili

(84/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in ogni Stato membro, le attrezzature e le macchine per cantieri devono presentare determinate caratteristiche tecniche oggetto di norme cogenti; che tali norme differiscono da uno Stato membro all'altro e che, a causa delle loro disparità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità europea;

considerando che tali ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se le stesse prescrizioni sono applicate da tutti gli Stati membri a titolo complementare o in sostituzione delle legislazioni attuali;

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attrezzature e macchine per cantieri; che lo scopo principale di tali disposizioni è di garantire la protezione dell'ambiente dai rumori trasmessi attraverso l'aria nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad eccezione di quella direttamente legata ai mezzi di sollevamento; che perciò i mezzi di sollevamento per cantieri saranno eventualmente oggetto di disposizioni particolari;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell'osservanza di dette disposizioni tecniche; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che per realizzare la libera circolazione di attrezzature e macchine per cantieri all'interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione di attrezzature e macchine è opportuno istituire fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo;

considerando che, per facilitare questo reciproco riconoseimento dei controlli, è opportuno istituire in particolare idonee procedure amministrative che precedano l'immissione sul mercato di tali macchine, e precisamente: l'omologazione CEE, la certificazione CEE, la verifica CEE e l'autocertificazione CEE; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE;

considerando che i regolamenti nazionali nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri hanno come oggetto numerose categorie di attrezzature e di macchine, di uso molto diverso; che è opportuno fissare mediante la presente direttiva le disposizioni generali riguardanti le procedure di omologazione CEE, di certificazione CEE, di verifica CEE e di autocertificazione CEE; che direttive particolari per ogni categoria di attrezzature e macchine per cantieri definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica, alle modalità di controllo di tali attrezzature e macchine e, se necessario, le condizioni in cui le prescrizioni tecniche comunitarie si sostituiscono alle disposizioni nazionali preesistenti;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (5);

considerando che alcune attrezzature o macchine per cantieri immesse sul mercato, pur essendo conformi alle direttive speciali che li riguardano, possono compromettere la sicurezza o la salute; che pertanto è opportuno

(1) GU n. C 82 del 14. 4. 1975, pag. 91.
(2) GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37.
(3) GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 42.
(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.

definire una procedura destinata a ovviare a questo pericolo;

considerando che per tener conto del progresso della tecnica è necessario un sollecito adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative alle attrezzature e macchine per cantieri; che è opportuno, per facilitare l'applicazione dei provvedimenti all'uopo necessari, prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1. A norma della presente direttiva con il termine «attrezzatura» si intendono le attrezzature, le apparecchiature, gli impianti e le macchine per cantieri, o i loro elementi, che, a seconda del tipo di costruzione, servono ad effettuare lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile senza essere destinati principalmente al trasporto delle merci o delle persone.

2. La presente direttiva si applica solo alle attrezzature dei cantieri edili e di ingegneria civile di cui al precedente paragrafo 1, per le quali modalità di applicazione particolareggiate sono definite nelle direttive particolari di cui all'articolo 3.

3. Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli e forestali e gli apparecchi di sollevamento.

Articolo 2

A norma della presente direttiva, s'intende per:

«Omologazione CEE», la procedura mediante la quale uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura di cui all'articolo 1 è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Certificazione CEE», la procedura mediante la quale un organismo autorizzato a tal fine da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Verifica CEE», la procedura che consente ad uno Stato membro di attestare, previa prova, la conformità di ciascuna attrezzatura alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano;

«Autocertificazione CEE», la procedura mediante la quale il costruttore, o il suo mandatario residente nella Comunità, certifica, sotto la propria responsabilità, che un'attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano.

Articolo 3

1. Per tutte le attrezzature, direttive a carattere generale fissano le prescrizioni armonizzate, in particolare quelle concernenti la sicurezza sul lavoro e il metodo di misura dei livelli di emissione sonora delle attrezzature.

2. Le direttive particolari precisano, per le categorie di attrezzature da esse contemplate, le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento e precisano inoltre la o le procedure, di cui all'articolo 2, che vi si applicano.

CAPITOLO II

Omologazione CEE

Articolo 4

1. Quando è prescritta da una direttiva particolare, l'omologazione CEE costituisce condizione preliminare all'immissione in commercio o in servizio e all'utilizzazione di un'attrezzatura.

2. Gli Stati membri, su richiesta del costruttore, oppure del suo mandatario residente nella Comunità, procedono all'omologazione CEE di ogni tipo di attrezzatura che risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva particolare ad essa relativa.

3. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la domanda di omologazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro.

4. Gli Stati membri concedono, rifiutano, sospendono o revocano l'omologazione CEE secondo le disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

5. Per effettuare le prove previste per l'omologazione CEE, lo Stato membro può farsi assistere da uno o più laboratori.

Articolo 5

1. Quando le prove di cui all'allegato I, punto 2, danno esito positivo, lo Stato membro che ha proceduto a tali prove rilascia un attestato di omologazione CEE, che viene notificato al richiedente.

L'attestato di omologazione CEE può essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari.

2. Il modello dell'attestato di omologazione CEE figura nell'allegato III.

3. L'attestato di omologazione CEE è soggetto a determinate condizioni ed eventualmente ad una limitazione della durata di validità che le direttive particolari possono prevedere.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulla conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con gli altri Stati membri.

2. Le modalità di applicazione delle misure previste dal precedente paragrafo saranno stabilite dalle direttive particolari. Tali modalità possono prevedere controlli per sondaggio.

Articolo 7

1. Qualora lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE constati che alcuni esemplari di una attrezzatura, il cui tipo ha formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo, sospende o revoca l'omologazione CEE.

2. L'omologazione CEE può tuttavia essere mantenuta quando le differenze constatate sono minime, non mutano sostanzialmente le caratteristiche dell'attrezzatura e, comunque, non compromettono la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente; in tal caso lo Stato membro invita il costruttore a rettificare quanto prima la produzione. Se il costruttore non dà seguito a tale richiesta, lo Stato membro deve ritirare l'omologazione CEE.

3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE deve anche revocarla se constata che tale omologazione non avrebbe dovuto essere concessa.

4. Se tale Stato membro è informato da un altro Stato membro della esistenza di uno dei casi considerati ai paragrafi 1, 2 e 3, prende i provvedimenti previsti da tali paragrafi, previa consultazione dello Stato che lo ha informato.

5. Se l'opportunità o l'obbligo di una revoca formano oggetto di contestazione fra le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE e quelle di un altro Stato membro, ne viene informata la Commissione. Essa procede, se necessario, alle opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.

6. La revoca di un'omologazione CEE può essere pronunciata solo dallo Stato membro che l'ha concessa; quest'ultimo ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

CAPITOLO III

Certificazione CEE

Articolo 8

1. Qualora sia prevista da una direttiva particolare, la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare all'immissione in commercio o in servizio e all'utilizzazione di un materiale.

2. Le certificazioni CEE sono effettuate dagli organismi autorizzati a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 9

1. Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 devono rispondere ai criteri minimi previsti dall'allegato II.

Il possesso dei requisiti minimi da parte di un organismo non comporta, per uno Stato membro, l'obbligo di autorizzare tale organismo.

2. Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tali organismi. Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell'elenco.

Articolo 10

1. Gli organismi autorizzati di cui all'articolo 9 rilasciano, su richiesta del fabbricante o del suo manda-

tario residente nella Comunità, la certificazione CEE a qualsiasi tipo di attrezzatura rispondente alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che la riguarda e per la quale il fabbricante si è impegnato a rispettare le condizioni previste dalle direttive particolari.

2. Per uno stesso tipo di attrezzatura, la richiesta di certificazione CEE può essere presentata soltanto ad uno solo degli organismi autorizzati.

3. Gli organismi autorizzati rilasciano, rifiutano di rilasciare, sospendono o revocano l'attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

Articolo 11

1. L'attestato di certificazione CEE è formulato secondo il modello riportato nell'allegato III.

2. L'attestato di certificazione CEE può essere soggetto alle condizioni previste dalle direttive particolari ed eventualmente ad una limitazione nel tempo.

Articolo 12

1. L'organismo autorizzato che ha effettuato la certificazione CEE adotta le misure necessarie per vigilare sulla conformità della fabbricazione al tipo certificato.

2. Le modalità previste dal paragrafo 1 saranno specificate nelle direttive particolari. Tali modalità possono prevedere controlli per sondaggio.

Articolo 13

1. Se un organismo autorizzato constata che alcuni esemplari di un'attrezzatura, per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE, non sono conformi a tale tipo, chiede al detentore dell'attestato di rettificare la fabbricazione entro un periodo da esso determinato, sospendendo eventualmente l'attestato. Se del caso, la direttiva particolare relativa a tale materiale fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l'intervento dell'organismo autorizzato. Se il fabbricante non dà seguito alla domanda entro il periodo fissato, l'organismo autorizzato sospende o revoca l'attestato.

2. L'organismo autorizzato revoca l'attestato di certificazione CEE che ha rilasciato, se risulta che tale attestato non avrebbe mai dovuto essere concesso.

3. Esso sospende o revoca l'attestato qualora il detentore non rispetti gli impegni previsti dall'articolo 10 assunti verso l'organismo autorizzato.

Articolo 14

1. Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto.

A tal fine, essi obbligano gli organismi autorizzati, con opportune misure, a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il richiedente o la persona cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato possano ricorrere contro le decisioni dell'organismo autorizzato riguardanti il rifiuto, la revoca o la sospensione dell'attestato di certificazione CEE.

3. Se constata che un organismo da esso designato non assolve i compiti di cui agli articoli 10 e 13 in modo corretto, lo Stato membro adotta i provvedimenti del caso nei confronti di tale organismo.

4. Lo Stato membro ritira comunque l'autorizzazione ad un organismo da esso designato, qualora constati che tale organismo non soddisfa più ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro.

5. Se uno Stato membro non revoca l'autorizzazione a un organismo sebbene quest'ultimo non soddisfi in requisiti minimi, qualsiasi altro Stato membro può informarne la Commissione. La Commissione prende le opportune misure atte a portare a una soluzione.

Articolo 15

1. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione a un organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dalla concessione, prima della revoca

dell'autorizzazione, di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo.

2. Lo Stato membro deve annullare tutti gli attestati concessi da detto organismo prima della revoca dell'autorizzazione, sempreché essi siano stati concessi indebitamente.

Articolo 16

1. Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all'articolo 13, le autorità competenti di tale Stato membro ne informano lo Stato membro in cui è stato concesso l'attestato.

2. Le autorità competenti di quest'ultimo Stato membro obbligano l'organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall'articolo 13.

3. In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro, viene informata la Commissione che prende le misure appropriate.

CAPITOLO IV

Verifica CEE e autocertificazione CEE

Articolo 17

1. Le direttive particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che prescrivono la verifica CEE e l'autocertificazione CEE, definiscono la procedura da seguire.

2. In caso di autocertificazione CEE gli Stati membri vigilano sulla conformità della fabbricazione alle prescrizioni delle direttive particolari.

CAPITOLO V

Disposizioni comuni

Articolo 18

1. Il fabbricante, o il suo mandatario domiciliato nella Comunità, compila, per ciascun esemplare di un dato tipo di attrezzatura fabbricata conformemente alle prescrizioni armonizzate ed al tipo omologato o certificato, un certificato di conformità CEE, il cui modello figura all'allegato IV.

2. Qualora sia prescritto da una direttiva particolare, il fabbricante appone sull'attrezzatura il marchio corredato delle indicazioni precisate nella direttiva particolare.

3. Le spese inerenti all'applicazione della procedura prescritta da una direttiva particolare sono a carico del richiedente.

CAPITOLO VI

Prescrizioni tecniche armonizzate

Articolo 19

1. Gli Stati membri non possono vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione — fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 4 e dalle direttive particolari — di un'attrezzatura che risponda alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, per motivi concernenti la fabbricazione o il funzionamento ai sensi delle direttive particolari concernenti tale attrezzatura e il relativo controllo.

2. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino come presunzione di conformità alle disposizioni del paragrafo 1 il certificato di conformità di cui all'articolo 18 e, se prescritto dalle direttive particolari, l'apposizione sull'attrezzatura di un marchio di conformità.

3. Gli Stati membri possono esigere che, sul loro territorio, all'atto dell'offerta e della messa a disposizione dell'utilizzatore, tale certificato sia redatto anche nella propria lingua nazionale (o lingue nazionali).

4. Le condizioni d'utilizzazione, qualora non siano soggette a disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative del paese di destinazione; in particolare, per quanto riguarda le emissioni sonore, l'utilizzazione di un'attrezzatura può essere soggetta a restrizioni in zone geograficamente delimitate.

Per quanto concerne le condizioni di utilizzazione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione di attrezzature fabbricate in altri Stati e oggetto della presente direttiva.

Articolo 20

1. Se uno Stato membro constata, in base a motivazione dettagliata, che un'attrezzatura, benché conforme

alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, presenta un pericolo per la sicurezza o la salute, esso può provvisoriamente, nel proprio territorio, vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.

2. La Commissione procede, entro un termine di sei settimane, alla consultazione degli altri Stati membri interessati; emette quindi immediatamente il suo parere e prende le misure appropriate.

3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva o alle pertinenti direttive particolari, tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 24; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 21

1. La progettazione e le modalità di fabbricazione di un tipo di attrezzatura possono discostarsi, in casi specifici, da talune disposizioni previste dalle direttive particolari, senza che tale tipo di attrezzatura perda il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 19, purché le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale.

2. Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si può derogare ovvero le disposizioni alle quali non è possibile derogare.

3. In questi casi si applica la seguente procedura:

a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione — direttamente in caso di procedura di omologazione CEE, o indirettamente, tramite l'organismo autorizzato da esso designato, nel caso della procedura di certificazione CEE — i documenti che contengono la descrizione del tipo di attrezzatura e la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle eventuali verifiche effettuate; la Commissione invia copia agli altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi, a decorrere da tale comunicazione, per esprimere, nei confronti dello Stato membro interessato, il loro accordo o il loro disaccordo, o per chiedere di adire il comitato per la formulazione di un parere secondo la procedura dell'articolo 23. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata anche alla Commissione. Tutta la corrispondenza ha carattere riservato.

b) Se, prima della scadenza prevista dalla lettera a), nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo né ha chiesto di adire il comitato, la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.

c) Se uno Stato membro, prima della scadenza prevista, non fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.

d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato previsto all'articolo 23.

e) I documenti in questione sono forniti in una delle lingue dello Stato di destinazione o, in casi particolari, in un'altra lingua accettata da quest'ultimo.

4. In caso di attestato rilasciato dal fabbricante stesso, si può derogare alle prescrizioni della direttiva, in applicazione del disposto del paragrafo 1, soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica la sicurezza.

Prima di accordare detta deroga, l'organismo autorizzato informa gli altri organismi autorizzati. In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi, la Commissione viene adita tramite uno Stato membro. La Commissione cerca di risolvere la controversia. Se necessario, essa convoca il comitato di cui all'articolo 23 e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato.

CAPITOLO VII

Adeguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 22

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

— gli allegati della presente direttiva,

— le disposizioni delle direttive particolari di cui all'articolo 3, che saranno espressamente indicate in ciascuna di tali direttive,

sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 24.

Articolo 23

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle attrezzature e delle macchine per cantieri, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 24

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

b) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta per le misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

CAPITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 25

Una precisa motivazione deve corredare ogni decisione di uno Stato membro o di un organismo autorizzato, presa in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari, che comporti il rifiuto dell'omologazione CEE o della certificazione CEE o della verifica CEE, la sospensione o la revoca dell'attestato di omologazione CEE o di certificazione CEE, il divieto di immissione in commercio o in servizio o di utilizzazione di un'attrezzatura o di un tipo di attrezzatura. Tale decisione viene notificata al più presto all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 26

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984.

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata, conformemente alla legislazione del medesimo. Questo Stato membro, o l'organismo autorizzato, ha la facoltà di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale.

1.2. Nella domanda viene indicato quanto segue:

— nome e indirizzo del fabbricante o della ditta, del suo mandatario o del richiedente, nonché luogo o luoghi di fabbricazione dell'attrezzatura;

— genere di attrezzatura;

— utilizzazione prevista;

— caratteristiche tecniche;

— eventuale denominazione commerciale o tipo.

1.3. La domanda è corredata di due esemplari dei documenti contenenti tutte le informazioni previste dalla direttiva particolare e di una dichiarazione attestante che nessun'altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE è stata presentata per la medesima attrezzatura.

2. PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE O PER LA CERTIFICAZIONE CEE

Le prove di un'attrezzatura ai fini dell'omologazione CEE o della certificazione CEE sono effettuate secondo le prescrizioni della direttiva particolare che concerne tale attrezzatura.

Un verbale di prova viene redatto secondo il modello riportato nella direttiva particolare concernente tale attrezzatura.

3. ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

L'attestato di cui agli articoli 5 e 10, il cui modello figura inoltre all'allegato III, riporta i risultati delle prove dell'attrezzatura e indica le condizioni cui sono eventualmente soggette l'omologazione CEE o la certificazione CEE. Tale attestato deve essere corredato di descrizioni, piani ed eventualmente fotografie necessarie alla precisa identificazione dell'attrezzatura e, se necessario, alla spiegazione del suo funzionamento.

4. PUBBLICITÀ DELL'OMOLOGAZIONE CEE O DELLA CERTIFICAZIONE CEE

4.1. La Commissione provvede affinché vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli estratti significativi, e in particolare le condizioni speciali, degli attestati di omologazione CEE o di certificazione CEE.

4.2. Al momento della notifica all'interessato, lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE, ovvero l'organismo autorizzato che ha proceduto alla certificazione CEE, invia copie dell'attestato di omologazione CEE o di certificazione CEE alla Commissione e, rispettivamente, agli altri Stati membri o agli altri organismi autorizzati. Gli altri Stati membri e gli altri organismi possono anche ottenere copia del

fascicolo tecnico definitivo dell'attrezzatura e dei verbali degli esami e delle prove cui è stata sottoposta.

La Commissione, gli Stati membri e gli organismi autorizzati che ricevono copia dei documenti tecnici definitivi devono garantire il rispetto della proprietà industriale e l'osservanza del segreto professionale.

4.3. La revoca di un'omologazione CEE o di un attestato di certificazione CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui rispettivamente ai punti 4.1 e 4.2.

4.4. Lo Stato membro che rifiuta un'omologazione CEE, o l'organismo autorizzato che rifiuta un attestato di certificazione CEE, ne informa la Commissione e, rispettivamente, gli altri Stati membri o gli altri organismi autorizzati.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.

2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:

 — una buona formazione tecnica e professionale;

 — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;

 — l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia assunta dallo Stato in virtù della legislazione nazionale.

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti dello Stato che l'ha designato) nell'ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia loro effetto.

ALLEGATO III

MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO DI ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO

Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato (1):

.....

.....

Attestato di omologazione CEE/certificazione CEE (1):

.....

.....

.....

Numero di omologazione CEE/certificazione CEE (1):

1. Genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale:
2. Nome e indirizzo del fabbricante:

3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:

4. Presentato all'omologazione CEE'alla certificazione (1) in data
5. Attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione:

6. Laboratorio di prova:
7. Data e numero del verbale del laboratorio:
8. Data di omologazione CEE/certificazione CEE (1):
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CEE/della certificazione CEE (1) sopraindicato:
10. Eventuali informazioni complementari:

Fatto a, il

(Firma)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA PER CANTIERE, O LORO ELEMENTO, A UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO

Il sottoscritto
(Cognome e nome)

attesta che l'attrezzatura — l'apparecchiatura — l'impianto — la macchina per cantiere — l'elemento (1)

1. genere:

2. marca:

.....

3. tipo:

4. numero di serie del tipo di attrezzatura:

5. numero di serie del tipo di telaio stradale, se è diverso da quello dell'attrezzatura:

.....

6. anno di fabbricazione:

è costruito conformemente

— al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CEE) (1)

— al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di certificazione CEE) (1)

come indicato nella tabella seguente:

Direttive particolari	In caso di omologazione CEE (1)			In caso di certificazione CEE (1)		
	N.	Data	Stato membro	N.	Data	Organismo autorizzato

7. Disposizioni particolari

Fatto a, il
(Firma)

.....
(Funzione)

(1) Cancellare le diciture inutili.